

Prot. n. 10081/p/ep

Roma, 10 febbraio 2021

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. Al Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Comunicazione n. 761

**Oggetto: Ordinanza Tribunale di Catanzaro – criterio dell’attività effettivamente svolta.
R.G. 1468/2020 del 22/01/2021**

Si invia, in allegato alla presente, copia dell’ordinanza di rigetto, R.G. 1468/2020 del 22/01/2021, resa dal Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza Sociale, avverso il ricorso d’urgenza promosso da una impresa che, in qualità di distaccante nell’ambito di lavorazioni di armamento ferroviario, riteneva di non essere obbligata alla contribuzione in Cassa Edile, fondando le proprie ragioni sul presupposto che il codice statistico (codice Ateco) ad essa attribuito, non determinava tale adempimento con conseguente applicazione del CCNL metalmeccanico.

Il Giudice, recependo e conformandosi al più recente orientamento della Corte di Cassazione consacrato nella sentenza n. 9803/2020 (cfr comunicazione CNCE n. 724), ha statuito che, ai fini del corretto inquadramento del settore produttivo, **prevale il criterio dell’attività effettivamente svolta dall’impresa e di conseguenza dai propri dipendenti distaccati**, non essendovi alcun automatismo con il codice ATECO assegnato da parte dell’ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.


La sentenza acquisisce particolare interesse anche per la valorizzazione e analisi dei contenuti dei contratti di distacco stipulati, tutti riconducibili a lavorazioni di natura strettamente edile, rapportati all’oggetto del contratto d’appalto di cui era titolare l’impresa distaccataria.

In considerazione dell’importanza della pronuncia in argomento se ne raccomanda la diffusione più ampia al fine di un utilizzo, in casi di analogia, nelle sedi competenti.

Cordiali saluti.

Il Vicepresidente
Antonio Di Franco

Il Presidente
Carlo Trestini



Allegato: 1

TRIBUNALE DI CATANZARO

PRIMA SEZIONE CIVILE

Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale

nella persona del giudice, dott. Francesco Aragona, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letti gli atti del procedimento n. 1468/2020 R.G., instaurato sul ricorso di urgenza promosso da [REDACTED] in persona del legale rappresentante p. t., amm.re unico, [REDACTED], con sede alla Via [REDACTED], P. [REDACTED], con l'avv. Francesco Pasquariello; nei confronti di: [REDACTED] [REDACTED] delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, in persona del Legale rappresentante p. t., [REDACTED], con sede a Catanzaro, al Viale Argento n. 3, con l'avv. [REDACTED]

e sciogliendo la riserva assunta in data 22.01.2021, sulle conclusioni delle parti depositate con le modalità della trattazione scritta del giudizio, ai sensi dell'art. 221, co. 4, L. n. 77 del 17.07.2020, di conversione con modifiche del D.L. 19.05.2020 n. 34;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., parte ricorrente, premesso: di svolgere l'attività prevalente di riparazione e manutenzione di materiale ferroviario, filoviario e per metropolitano, lavori ferroviari, riparazione macchine occorrenti e movimento terra, con codice ATECO 33.17; che, quale impresa distaccante, stipulava, in date 10.11.18 e 07.01.2019, n. 2 contratti per distacco temporaneo di manodopera qualificata in favore della [REDACTED] (impresa distaccaria), concedendo la disponibilità a quest'ultima, rispettivamente, di un numero massimo di 30 unità lavorative e di 20 unità lavorative per l'esecuzione dei lavori specificati nell'art. 2 di tali contratti: “.....esecuzione in appalto dei lavori all'armamento ferroviario e alla sede

nonché modifiche alla linea TE e agli impianti di sicurezza e segnalamento in tratti saltuari della linea Adriatica nella giurisdizione della Direzione Territoriale di Bari finalizzati all'upgrading prestazionale della stessa (rif. C.tto n. [REDACTED] del 22/04/2015 DAC- SUBAPPALTO [REDACTED] [REDACTED]) (contratto 10.11.18) e “esecuzione di un programma d'interventi di MSA, manutenzione sistematica all'armamento ferroviario, sulle linee in esercizio della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. nell'ambito delle Direzioni Territoriali Produzione di Bari, Reggio Calabria e Palermo e sui binari di altre società del Gruppo Ferroviario dello Stato, di altre Ferrovie Regionali, nonché delle [REDACTED] [REDACTED]” (contratto 07.01.19); che entrambi i suddetti contratti prevedevano, in merito ai pagamenti, al punto c dell'articolo 7, che “Il conteggio delle retribuzioni e degli oneri di cui sopra verrà eseguito mensilmente, dall'Impresa distaccante sulla base delle presenze effettive che verranno trasmesse per verifica all'Impresa distaccataria. Successivamente sarà emessa la relativa fattura congiuntamente alle quietanze liberatorie dei dipendenti distaccati ed a d.u.r.c. in corso di validità e quietanza di mod. F24 del mese di competenza”; che, alla luce delle previsioni contrattuali e della normativa applicabile, essa distaccante era tenuta periodicamente a richiedere il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) all'INPS e all'INAIL, al fine di ottenere il pagamento, da parte della società distaccataria, delle retribuzioni e degli oneri economici mensili per i propri dipendenti distaccati; che, in data 16.12.2019, nel presentare la richiesta di D.U.R.C., conseguiva l'attestazione di regolarità contributiva da parte dell'INPS e dell'INAIL e, di contro, l'irregolarità contributiva da parte della Cassa Edile di [REDACTED]; che, su motivata istanza di chiarimenti, la Cassa Edile, in data 16.01.2020, comunicava a mezzo pec: “stiamo procedendo a sospendere la segnalazione di irregolarità presente sui nostri sistemi informativi. Tuttavia, dopo l'emissione del DURC, procederemo a rinnovare la segnalazione di blocco dell'impresa sul sistema denominato BNI, al fine di verificare il rispetto del CCNL Edile ed

obbligatorio per legge nel settore delle costruzioni ... Si precisa che non sarà più consentita la sospensione della segnalazione di irregolarità e di procedere per tempo alla richiesta di cui sopra e nell'eventualità trasmetterci la modifica del codice ATECO con la quale si attesti che non vengono svolti lavori derivanti dall'Armamento ferroviario. Attuale codice ATECO: 42.12-costruzione di linee ferroviarie e metropolitani” firmato Il Direttore; che, infatti, in data 14.01.2020, essa ricorrente rivolgeva richiesta di emissione del DURC on line e otteneva l’attestazione di regolarità dello stesso da parte dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile di [REDACTED] (come da copia attestazione regolarità DURC del 14.01.2020, valida fino al 13.05.2020); che presentava, in data 27.05.2020 richiesta di attestazione on line, che riportava che la stessa risultava regolare nei confronti dell’INPS e dell’INAIL ed irregolare nei confronti della Cassa Edile di [REDACTED] che inviava richiesta di informazioni a mezzo pec alla Cassa Edile la quale, con comunicazione del 01.07.2020, rispondeva: “si inoltra la precedente comunicazione con la quale si fornivano informazioni operative circa la gestione della problematica riscontrata (id est quella del 16.01.20). Qualora aveste difficoltà, si prega di rivolgersi anche al proprio appaltatore/committente ([REDACTED]), al fine di attestarci la natura delle vostre lavorazioni che rientrano, a nostro avviso, nel cd. armamento ferroviario. A prescindere comunque da ogni valutazione specifica delle attività svolte non è possibile formalmente, regolarizzare la posizione con un codice ATECO edile”; che, in risposta alla nota suddetta, essa ricorrente inviava alla Cassa Edile la visura aggiornata estratta dall’Ufficio del Registro delle Imprese di Catanzaro, con il nuovo codice ATECO 37.11.00, ma tale modifica non sortiva effetto perché, con pec del 13.07.2020, il Direttore della Cassa Edile rispondeva: “Sarebbe opportuno richiedere un appuntamento per discutere l’esatta qualificazione dell’impresa. Posso anticipare che la vostra visura camerale (v. allegato) riporta dei codici ATECO che vanno in conflitto con l’istruttoria del DURC che prevede che l’attività, a prescindere se sia manutenzione dell’armamento ferroviario o costruzione, debba essere inquadrata nell’edilizia.....”; che,

alla stessa data, essa ricorrente inviava a mezzo pec alla Cassa Edile di [REDACTED] dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà nella quale si attestava che l'impresa era senza dipendenti impiegati/operai operanti nel settore dell'edilizia dal 05/2011, che l'impresa non era iscritta presso altra Cassa Edile e che l'attività primaria dell'impresa era diversa dal settore delle costruzioni in quanto l'attività principale dell'impresa non era edile; che, dopo un ulteriore incontro con il Direttore della Cassa Edile, in data 21.09.2020, essa istante inviava a mezzo pec la documentazione richiesta da quest'ultimo, chiedendo per l'ennesima volta di ottenere la attestazione di regolarità contributiva, al fine di poter ricevere il pagamento da parte della società distaccataria e saldare così i propri fornitori ed i propri dipendenti rimasti in credito dal mese di luglio c.a. e, nello specifico, trasmetteva un'ulteriore autodichiarazione ex D.P.R. n. 445/2000 che recava tale attestazione: *“la società svolge prevalentemente attività di riparazione e manutenzione di materiale rotabile ferroviaria (di cui al cod. ATECO 37.11.00) con il proprio personale in distacco presso la [REDACTED] azienda appaltatrice di lavori di armamento ferroviario classificati nell'industria metalmeccanica come da circolare INPS n. 100 del 13.04.1991.....”*; che, pur essendo decorso un mese dall'invio della documentazione richiesta dal Direttore, la Cassa Edile di [REDACTED] non aveva rilasciato l'attestazione di regolarità contributiva in favore di essa ricorrente; che, quanto al periculum in mora, vi era il fondato timore di un pregiudizio imminente ed irreparabile rappresentato, non dal pericolo di danno generico da ovviare con la tutela ordinaria, bensì dal pericolo di un ulteriore danno marginale che il ritardo connesso allo svolgimento del processo ordinario poteva determinare; che il pregiudizio imminente ed irreparabile era costituito dalla sopravvenuta impossibilità o dall'enorme difficoltà per essa ricorrente di corrispondere regolarmente le retribuzioni fisse ed accessorie ai lavoratori-dipendenti (in media 48), atteso il mancato pagamento da parte della società distaccataria della somma complessiva di € 98.554,00 (come dalle n. 10 fatture emesse da [REDACTED])

██████████), a causa dell'emissione di un DURC irregolare da parte della Cassa Edile, nonché di saldare i rilevanti debiti maturati da essa ricorrente nei confronti dei propri fornitori, per una somma complessiva di € 10.726,00 (come dalle n. 9 fatture ricevute dai fornitori), sicché l'avvio di un'azione giudiziaria ordinaria poteva pregiudicare in modo irreparabile la soddisfazione del diritto connesso al rilascio del documento in tempi ragionevoli, non avendo la ██████████ la liquidità necessaria per ottemperare al pagamento degli stipendi dei propri dipendenti, a decorrere dal mese di agosto 2020 e del debito maturato nei confronti dei propri fornitori, dal mese di luglio al mese di ottobre 2020; tanto premesso, ha chiesto: “A- Accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto, l'applicabilità del CCNL delle Industrie Metalmeccaniche alla ██████████ e che l'attività prevalente svolta dalla ██████████ non è quella edile, ma quella attestata dal codice ATECO rilasciato dall'INPS, e per l'effetto, accertare e dichiarare altresì che per la ricorrente non sussiste l'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di Catanzaro, né sussiste alcuna obbligazione contributiva nei confronti della stessa; B- Ordinare alla Cassa Edile di Catanzaro di dichiarare la propria incompetenza nel rilascio dell'attestazione di regolarità contributiva in favore della società ricorrente; C- Accogliere la domanda e dichiarare per le causali del ricorso nullo, illegittimo ed inefficace l'attestazione di non regolarità contributiva emessa dal 27.05.2020 ad oggi e da emettere; D- ██████████ ██████████ al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio con attribuzione all'avv. ██████████ dichiaratosi antistatario”.

Si è costituita in giudizio la Cassa Edile di Mutualità e di Assistenza delle Province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, chiedendo il rigetto della domanda per mancanza dei requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il ricorso va rigettato.

Ritiene il giudice che la documentazione acquisita – come si dirà qui di seguito - non consente di affermare, sulla base di un giudizio di verosimiglianza tipico di questa fase sommaria, che la società ricorrente svolga attività prevalente riconducibile al settore metalmeccanico.

Giova osservare che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (confermato da ultimo anche con ord. Cass. n. 9803 del 26.05.2020), in ambito previdenziale, l'attività svolta prevale sul CCNL applicato dall'impresa ai propri dipendenti: ai fini dell'inquadramento previdenziale, l'appartenenza di un datore di lavoro ad uno specifico settore è, dunque, determinata dall'attività in concreto svolta che prevale sul tipo di CCNL applicato ai propri dipendenti. E che l'appartenenza di un datore ad un determinato settore non possa essere fatta derivare semplicemente dall'applicazione di un certo CCNL dipende dal fatto che, nel sistema della contrattazione collettiva di diritto comune, l'autonomia negoziale consente una certa libertà di scelta, sia pure entro i limiti di compatibilità con il tipo di attività svolta e con il requisito dimensionale dell'azienda, sicché, attesa la libertà che caratterizza la scelta contrattuale da parte del datore, prevale il criterio dell'attività effettivamente svolta.

Inoltre, ai fini del corretto inquadramento, non vi è alcun tipo di automatismo tra il codice Ateco assegnato da parte dell'ente previdenziale in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese e l'attività in concreto svolta dall'azienda: ciò perché il codice Ateco ha la mera funzione di indicare l'attività nella domanda di iscrizione, senza alcun rilievo sulla connotazione come attività prevalente o accessoria svolta dall'impresa, tanto vero che viene assegnato sulla base delle autodichiarazioni dell'azienda richiedente, senza gli enti preposti abbiano la possibilità di verificare in concreto l'attività svolta dall'impresa (la stessa ricorrente riconosce che *“L'attribuzione di detto codice è effettuato secondo una procedura di inquadramento automatizzato strutturata per attribuire ai datori di lavoro l'inquadramento previdenziale sulla base dell'autocertificazione dell'attività dichiarata e, qualora sia necessario, sulla base dell'autocertificazione dell'attività attraverso la*

compilazione di un questionario, personalizzato in base all'attività indicata come dettagliatamente descritto nell'allegato 1 della Circolare INPS n. 80 del 25.6.2014").

Nella specie, parte attrice assume che il DURC negativo emesso da Cassa Edile è illegittimo poiché l'ente previdenziale non avrebbe considerato il codice ATECO 33.17 posseduto dall'impresa, nel cui ambito rientra l'attività prevalentemente svolta di riparazione e manutenzione di materiale ferroviario e per metropolitano, lavori ferroviari, riparazione macchine occorrenti e movimento terra, per la quale essa applica ai propri dipendenti il CCNL dell'Industria Metalmeccanica. Donde l'insussistenza del suo obbligo di iscrizione e contribuzione presso la Cassa Edile di Catanzaro che sarebbe incompetente al rilascio del DURC.

Parte resistente denuncia invece l'obbligo della società di iscrizione e contribuzione alla Cassa Edile, eccependo che l'impresa, pur applicando ai propri dipendenti il CCNL metalmeccanici e pur essendo classificata con un codice Ateco riferibile al settore metalmeccanico, svolge in concreto attività edile.

Ritiene il giudice che gli elementi documentali in atti depongono per l'inclusione in ambito edile dell'attività effettivamente svolta dalla società attrice, a tal fine non essendo sufficiente l'esame della visura camerale e dell'oggetto dell'attività sociale ivi indicato, ma venendo soprattutto in rilievo il contenuto dei due contratti per distacco temporaneo di manodopera qualificata, stipulati, in date 10.11.18 e 07.01.2019, tra la ricorrente, quale impresa distaccante, e la [REDACTED] impresa distaccaria, per l'esecuzione dei lavori specificati nell'art. 2 di tali accordi: *"... esecuzione in appalto dei lavori all'armamento ferroviario e alla sede nonché modifiche alla linea TE e agli impianti di sicurezza e segnalamento in tratti saltuari della linea Adriatica nella giurisdizione della Direzione Territoriale di Bari finalizzati all'upgrading prestazionale della stessa [REDACTED] del 22/04/2015 DAC- SUBAPPALTO CENTRO MERIDIONALE*

██████████ nelle premesse dei citati contratti) rientrano, secondo le previsioni del CCNL per l'Edilizia, in ambito edile, sotto il codice Ateco 42.12 "Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane", che, non a caso, è il codice assegnato alla distaccataria ██████████, il cui oggetto sociale consiste nel *"la costruzione e manutenzione sia ordinaria che straordinaria di linee ferroviarie, nonché di lavori speciali all'armamento, anche per le ferrovie dello Stato e loro società collegate o concessionarie pubbliche, private e a gestione; lavori ferroviari, lavori di manutenzione, sistematica dell'armamento, lavorazioni speciali del binario ..."* (cfr. visura camerale Globalfer, all. n. 8 fascicolo resistente).

Ed è il caso di segnalare, che, al momento della stipula dei contratti di distacco di manodopera temporanea, la ricorrente distaccante, in relazione all'attività prevalente esercitata, era titolare anch'essa del codice Ateco 42.12 (cfr. visure camerali del 16.01.2020 e del 07.05.2020, all. nn. 5 e 6 fascicolo resistente), poi commutato – in seguito alla copiosa corrispondenza intercorsa con il direttore della Cassa Edile di Catanzaro - nel codice ATECO 33.17, al precipuo fine di conseguire il rilascio del DURC positivo da parte dell'ente previdenziale.

Alla luce delle emergenze documentali esaminate, sembra allora, in via sommaria e salva ogni diversa valutazione in fase di merito, che la società ricorrente svolga l'attività prevalente di armamento ferroviario, riconducibile in ambito edile e non al settore metalmeccanico e che, proprio in forza dell'ambito tipologico dell'attività esercitata, essa abbia distaccato le proprie maestranze presso la distaccataria ██████████, per l'esecuzione dell'appalto, conferito a quest'ultima, dei lavori all'armamento ferroviario e di manutenzione sistematica all'armamento ferroviario sulle linee di Rete Ferroviaria Italiana.

Viceversa, non appare dimostrato dalla ricorrente, al di là del dato formale dell'assegnazione del codice Ateco 33.17 (acquisito, come si è detto, solo di recente, a seguito del rifiuto di rilascio del DURC positivo ad opera della

Cassa Edile di [REDACTED]), lo svolgimento effettivo dell'attività prevalente di riparazione e manutenzione di materiale ferroviario filoviario e per metropolitano, di lavori ferroviari, riparazione macchine occorrenti e movimento terra. L'allegazione in tal senso non risulta confortata da adeguati elementi di riscontro, non potendo a tal fine rilevare la sola autodichiarazione del 22.09.2020, con cui essa attesta di svolgere attività prevalente di riparazione e manutenzione di materiale ferroviario, con codice Codice ATECO 37.11, relativo al settore metalmeccanico. Al riguardo, va segnalato che la società istante ha disatteso l'invito rivolto da Cassa Edile di [REDACTED] di fornire le informazioni sul volume dei suoi affari in merito alle prestazioni specifiche (manutenzione all'armamento, rinnovamento dell'armamento, costruzione di armamento) nell'anno 2018/2019 e sul codice Ateco 42.12 (Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane) posseduto; né ha ottemperato all'ulteriore sollecito della Cassa di fornire un'attestazione proveniente dal committente o dall'appaltatore in ordine alle lavorazioni effettivamente svolte dai suoi dipendenti in distacco, allorquando, nel mese di maggio 2020, avrebbe dovuto conseguire il rilascio di un nuovo DURC, al fine di ottenere il pagamento, da parte della distaccataria, delle retribuzioni e degli oneri economici mensili per i lavoratori distaccati.

In mancanza di una documentazione afferente all'attività in concreto svolta ed alle prestazioni lavorative realmente espletate dai propri dipendenti presso la società distaccataria, parte ricorrente affida sostanzialmente la fondatezza del suo assunto al mero possesso di un codice Ateco riconducibile al settore metalmeccanico, nonché alla discrezionale applicazione alle maestranze del CCNL metalmeccanici: elementi, questi, da ritenersi inconferenti ai fini dell'inquadramento previdenziale di un'azienda, atteso che, per tutto quanto sopra esposto, l'appartenenza di un datore ad uno specifico settore è determinata dall'attività in concreto svolta, che prevale sul tipo di CCNL applicato ai dipendenti e sul codice Ateco assegnato in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Proprio sulla scorta del principio di necessaria verifica giudiziale della effettiva corrispondenza dei caratteri dell'attività d'impresa alla tipologia di classificazione del codice Ateco assegnato all'azienda, può concludersi che, dall'accertamento dello svolgimento in modo prevalente, da parte della società ricorrente, dell'attività di armamento ferroviario riconducibile in ambito edile, discende la sussumibilità dell'attività d'impresa da essa svolta nell'ambito di quelle indicate nel codice Ateco 42.12 (apparendo dunque non corretto il suo inquadramento nel codice Ateco 33.17, operato dall'INPS), con il conseguente obbligo per essa di applicare il CCNL Edile (obbligatorio per legge nel settore delle costruzioni).

Ci si potrebbe fermare qui, dal momento che la carenza del requisito del *fumus boni juris* esime da ogni valutazione circa la fondatezza della domanda cautelare sotto il profilo del *periculum in mora*.

Tuttavia, neppure quest'ultimo requisito sussiste nel caso di specie.

Giova osservare in diritto che, a norma dell'art. 700 c.p.c., costituisce requisito di ammissibilità della domanda di provvedimento atipico d'urgenza l'esistenza di un "fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile".

La costante giurisprudenza, al fine di evitare il rischio che la tutela cautelare possa assumere una funzione surrogatoria della tutela di un giudizio ordinario, ritiene che sia necessario un accertamento puntuale e preciso circa la sussistenza dei requisiti essenziali, cui è subordinato il ricorso alla tutela d'urgenza.

In particolare, è onere del ricorrente fornire la prova in ordine alla situazione di *vulnus* su di esso incombente, sicché il *periculum in mora* non può essere mai implicitamente riconosciuto, presupponendo il positivo riscontro delle situazioni di fatto utili ad integrare il pregiudizio imminente ed irreparabile imposto dalla norma. Occorre quindi, una concreta dimostrazione dell'irreparabilità delle possibili conseguenze – legate alla mancata adozione

del provvedimento cautelare – attraverso l’indicazione di validi indici dai quali poter desumere in termini di piena oggettività la consistenza dell’eventuale nocumento legato alla condotta di controparte.

La giurisprudenza ha, altresì, precisato che la funzione del ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. non può e non deve essere quella di accorciare i tempi, bensì quella di fornire tutela alla posizione di colui che potrebbe vedere pregiudicato il proprio patrimonio giuridico a causa della durata del processo civile.

La maggiore snellezza dello speciale rito del lavoro e l’inevitabile compressione del diritto di difesa nell’ambito della tutela d’urgenza impongono un vaglio particolarmente attento e rigoroso del periculum in mora, in entrambe le sue articolazioni, la cui affermazione o negazione non può prescindere - soprattutto in materia lavoristica dove più forte è la tentazione di ritenerlo in re ipsa, attesa la inevitabile ripercussione che ogni lesione alla sfera del lavoratore ha direttamente o indirettamente sui diritti fondamentali di costui in quanto persona – dall’esame di dettagliate e specifiche allegazioni, pena la trasformazione della eccezionale tutela d’urgenza in una forma ordinaria di impugnativa, in un ulteriore ed alternativo grado di giudizio con conseguente sacrificio dei principi costituzionali di difesa.

Dunque, nel processo del lavoro, il ricorso allo strumento previsto dall’art. 700 c.p.c. è consentito solo in via eccezionale rispetto al rito ordinario e solo nel caso in cui il trascorrere del tempo fino alla decisione del giudizio di merito possa cagionare un danno grave, irreparabile ed incombente con vicina probabilità, esigendo il requisito del periculum in mora allegazioni concrete e puntuali da parte del ricorrente, che diano conto del duplice profilo della irreparabilità e della imminenza voluto dalla norma.

D’altro canto, il pregiudizio oggetto del pericolo previsto dalla norma non sarebbe ravvisabile in una perdita economica, stante la naturale risarcibilità della stessa. I profili risarcitori possono trovare piena realizzazione in via ordinaria, sicché non è ammissibile il rimedio previsto dall’art. 700 c.p.c.

quando il danno temuto possa essere agevolmente tutelato con le ordinarie azioni di risarcimento. La stessa giurisprudenza ritiene che il danno economico (anche quello costituito dalla perdita della retribuzione del lavoratore) non concretizza di per sé il requisito del periculum in mora, trattandosi di danno sempre risarcibile, per cui il pregiudizio meramente economico è privo del carattere della irreparabilità.

Nella specie, parte attrice assume a fondamento dell'invocato interdetto, quale pregiudizio imminente ed irreparabile derivante dal mancato introito del ribaltamento dei costi da parte della distaccataria, la impossibilità o la considerevole difficoltà nel pagamento di alcuni fornitori per l'importo di € 10.726,00, nonché delle retribuzioni in favore dei dipendenti distaccati, per la somma di € 98.554,00.

Sembra allora – condividendo sul punto le argomentazioni di parte convenuta - che la ricorrente richieda l'emissione di un provvedimento d'urgenza a tutela del suo diritto di credito vantato nei confronti di XXXXXXXXXX, in forza dei menzionati contratti di distacco della manodopera, sicché la cautela richiesta appare rivolta precipuamente a salvaguardare detta situazione patrimoniale.

Ed infatti l'istante neppure allega – prima ancora di fornirne la prova - la sussistenza di situazioni soggettive attuali, strettamente correlate al diritto di credito azionato, che potrebbero essere pregiudicate irreparabilmente dal ritardo nella soddisfazione di tale diritto, come, ad esempio, l'incidenza sulla continuità aziendale o la sussistenza di uno stato di insolvenza determinato dal mancato introito dei compensi di XXXXXXXXXX

Anzi, la stessa parte ricorrente indica il presunto pregiudizio imminente ed irreparabile nella sopravvenuta impossibilità o, alternativamente, nella enorme difficoltà di corrispondere con regolarità le retribuzioni ai propri dipendenti in distacco, rivelando una mera difficoltà nell'adempimento di talune poste debitorie, piuttosto che una crisi strutturale o un dissesto finanziario o, comunque, la definitiva decozione della società, in attesa che si celebri il giudizio di merito.

Quanto alla impossibilità o estrema difficoltà di provvedere al pagamento di alcuni fornitori, è solo il caso di osservare, da un lato, che il rimborso dei compensi ad opera della distaccataria era destinato a coprire soltanto il costo della manodopera distaccata e non anche quello di poste debitorie diverse e, dall'altro, che, attesa l'esiguità delle somme dovute ai fornitori, pari ad € 10.726,00, non è seriamente ravvisabile un pregiudizio imminente ed irreparabile correlato alla esistenza di tale debito aziendale.

In conclusione, il pregiudizio lamentato a fondamento dell'invocata misura cautelare non integra un pregiudizio imminente e, dunque, attuale, quanto piuttosto potenziale e, quindi, ipotetico e non certo.

Pertanto, in difetto di una indicazione specifica che consenta al giudice di apprezzare quella straordinaria urgenza che deve connotare il *periculum* necessario per invocare l'interdetto cautelare in materia lavoristica, l'istanza di parte ricorrente va respinta anche sotto il profilo della ritenuta insussistenza del requisito del *periculum in mora*.

Per la regolamentazione delle spese di lite, la particolarità e novità della questione induce alla loro compensazione tra le parti.

P.Q.M.

- 1) rigetta la domanda;
- 2) compensa le spese di giudizio.

Catanzaro, 22.01.2021

Il Giudice del Lavoro
dott. Francesco Aragona